

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2243-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365,
recante provvidenze particolari per le industrie agrico-
alimentari nel settore del pomodoro

* Autorizzata, il 23 settembre 1975, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro

Articolo unico.

Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, dopo le parole: « produzione di pomodoro », è aggiunta la parola: « nazionale ».

Nell'articolo 2, il primo comma è sostituito col seguente:

« È concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di lire 3.450 e di lire 6.900 per quintale di prodotto detenuto in magazzino per un periodo di dodici mesi a partire dal 1° settembre 1975 »;

nel secondo comma, sono aggiunte alla fine le parole: « e ottenute dalla lavorazione di prodotto nazionale »;

dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Alla scadenza di ciascun trimestre compreso nel periodo annuale suddetto, è ammessa la liberazione parziale o totale del prodotto vincolato allo stoccaggio, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli organi dallo stesso designati delle quantità di prodotto che si intende liberare al fine della conseguente riduzione dell'ammontare dell'aiuto »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nel comma successivo, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite con le seguenti:

« *a)* di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui al presente articolo per un periodo a decorrere dal 1° settembre 1975, di un anno o di uno o più trimestri del medesimo;

b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975 quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati nella campagna 1974 o non inferiori a quelli preventivamente convenuti in sede di accordi locali tra i rappresentanti delle categorie interessate;

c) di aver corrisposto ai produttori agricoli, direttamente o tramite le associazioni dei produttori ortofrutticoli, un prezzo di acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle categorie interessate »;

nel penultimo comma, la parola « terzo » è sostituita con la parola: « quarto »;

nell'ultimo comma, la parola: « semestre » è sostituita con la parola: « periodo ».

Nell'articolo 3, al primo comma, le parole: « lire 2.000 » sono sostituite con le parole: « lire 4.000 »;

il secondo comma è sostituito con i seguenti:

« Il contributo, che è assicurato ai produttori agricoli mediante il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a lire 9.600 per quintale di prodotto reso in campagna, IVA esclusa, sarà corrisposto alle industrie medesime dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda degli interessati.

Il contributo di cui al precedente comma verrà concesso alle cooperative agricole a condizione che dimostrino di aver assicurato ai soci conferenti pomodoro di qualità San Marzano un prezzo finale di riparto corrispondente ai ricavi ottenuti dalla vendita del prodotto, depurati delle sole spese di gestione.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La domanda di concessione di contributo da parte degli interessati dovrà essere corredata di attestazione concernente:

a) le quantità di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute dai produttori agricoli;

b) l'avvenuta corresponsione ai soci o ai produttori agricoli degli importi come sopra determinati ».

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.

« Alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che hanno effettuato operazioni di ritiro di pomodoro dal mercato con l'osservanza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, è concesso, per le difficoltà dalle stesse incontrate nelle operazioni di trasporto e i conseguenti maggiori costi, un contributo di lire 600 per quintale di prodotto ritirato ».

Art. 3-ter.

« Sono concessi alle cooperative agricole e loro consorzi, nei limiti di una spesa di lire 1.000 milioni, contributi nella misura massima del 90 per cento delle spese di gestione sostenute per l'espletamento dell'attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro ».

Nell'articolo 4, al primo comma, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « , ai quali possono essere chiamate a partecipare le organizzazioni dei produttori »;

i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti con i seguenti:

« È istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le categorie interessate alla produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

allo scopo di stipulare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, accordi interprofessionali per la fissazione del prezzo di cessione del prodotto destinato alla trasformazione nonché per la programmazione delle attività nel settore. Gli accordi stipulati entro la predetta data valgono per l'annata agraria successiva.

Fanno parte della commissione, presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato, gli assessori delle Regioni maggiormente rappresentative sul piano produttivo o loro delegati, i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sindacali di produttori agricoli, i rappresentanti delle industrie conserviere pubbliche, private e cooperative, nonché un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali.

Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate ».

Nell'articolo 5, al primo comma, le parole: « lire 8.500 milioni » sono sostituite con le parole: « lire 19 miliardi ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 agosto 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di promuovere la massima occupazione della manodopera nel settore della trasformazione industriale del pomodoro attraverso idonee provvidenze di carattere economico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Al fine di garantire piena occupazione alle maestranze impiegate nelle cooperative agricole e nelle industrie di trasformazione del pomodoro, sono istituiti incentivi volti a favorire lo stoccaggio di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro presso gli stabilimenti di trasformazione e ad assicurare il maggiore assorbimento da parte degli stabilimenti conservieri della produzione di pomodoro ottenuta nella campagna 1975.

Art. 2.

È concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di lire 1.725 e di lire 3.450 per quintale di prodotto immagazzinato.

Sono ammesse al beneficio di cui al comma precedente le quantità di pomodori pelati in scatola, in misura globale non eccedente i due milioni di quintali, nonché le quantità di concentrato di pomodoro, riferite al doppio concentrato, in misura globale non eccedente i 300 mila quintali, giacenti presso gli stabilimenti delle cooperative agricole e loro consorzi e delle industrie di trasformazione alla data del 31 luglio 1975.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Al fine di garantire piena occupazione alle maestranze impiegate nelle cooperative agricole e nelle industrie di trasformazione del pomodoro, sono istituiti incentivi volti a favorire lo stoccaggio di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro presso gli stabilimenti di trasformazione e ad assicurare il maggiore assorbimento da parte degli stabilimenti conservieri della produzione di pomodoro nazionale ottenuta nella campagna 1975.

Art. 2.

È concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di lire 3.450 e di lire 6.900 per quintale di prodotto detenuto in magazzino per un periodo di dodici mesi a partire dal 1° settembre 1975.

Sono ammesse al beneficio di cui al comma precedente le quantità di pomodori pelati in scatola, in misura globale non eccedente i due milioni di quintali, nonché le quantità di concentrato di pomodoro, riferite al doppio concentrato, in misura globale non eccedente i 300 mila quintali, giacenti presso gli stabilimenti delle cooperative agricole e loro consorzi e delle industrie di trasformazione alla data del 31 luglio 1975 e ottenute dalla lavorazione di prodotto nazionale.

Alla scadenza di ciascun trimestre compreso nel periodo annuale suddetto, è ammessa la liberazione parziale o totale del prodotto vincolato allo stoccaggio, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli organi dallo stesso designati delle quantità di prodotto che si intende liberare al fine della conseguente riduzione dell'ammontare dell'aiuto.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'aiuto è concesso alle industrie di trasformazione di pomodoro che dimostrino:

a) di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui al presente articolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1975;

b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975 quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati nella campagna 1974;

c) di aver corrisposto ai produttori agricoli un prezzo di acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra le categorie interessate;

d) di aver ottemperato agli adempimenti relativi alle prestazioni di carattere sociale.

Per la concessione dell'aiuto alle cooperative agricole e loro consorzi è sufficiente che questi dimostrino l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma.

L'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo dovrà risultare da una attestazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dagli enti od organi dallo stesso designati; quella di cui alla lettera d), da una attestazione rilasciata dai competenti ispettorati provinciali del lavoro.

L'aiuto sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda dell'interessato, allo scadere del semestre di stoccaggio.

Art. 3.

È concesso un contributo di lire 2.000 per ogni quintale di pomodoro della varietà San Marzano, di produzione 1975, conferito dai soci alle cooperative agricole o ceduto dai produttori agricoli alle industrie di trasformazione, nei limiti del 50 per cento delle quantità di prodotto conferite o cedute.

Il contributo, che è assicurato ai produttori agricoli mediante il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a lire 9.600 per quintale di prodotto reso in campagna, IVA esclusa, e ai soci conferenti delle cooperative agricole mediante la liquidazione finale di un importo non inferiore al predetto prezzo, sarà corrisposto alle cooperative ed alle industrie medesime dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda degli interessati corredata di attestazione concernente:

a) le quantità di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute dai produttori agricoli;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico:

a) di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui al presente articolo per un periodo a decorrere dal 1° settembre 1975, di un anno o di uno o più trimestri del medesimo;

b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975 quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati nella campagna 1974 o non inferiori a quelli preventivamente convenuti in sede di accordi locali tra i rappresentanti delle categorie interessate;

c) di aver corrisposto ai produttori agricoli, direttamente o tramite le associazioni dei produttori ortofrutticoli, un prezzo di acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle categorie interessate;

d) *identica.*

Identico.

L'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo dovrà risultare da una attestazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dagli enti od organi dallo stesso designati; quella di cui alla lettera d), da una attestazione rilasciata dai competenti ispettorati provinciali del lavoro.

L'aiuto sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda dell'interessato, allo scadere del periodo di stoccaggio.

Art. 3.

È concesso un contributo di lire 4.000 per ogni quintale di pomodoro della varietà San Marzano, di produzione 1975, conferito dai soci alle cooperative agricole o ceduto dai produttori agricoli alle industrie di trasformazione, nei limiti del 50 per cento delle quantità di prodotto conferite o cedute.

Il contributo, che è assicurato ai produttori agricoli mediante il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a lire 9.600 per quintale di prodotto reso in campagna, IVA esclusa, sarà corrisposto alle industrie medesime dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda degli interessati.

Il contributo di cui al precedente comma verrà concesso alle cooperative agricole a condizione che dimostrino di aver assicurato ai soci conferenti pomodoro di qualità San Marzano un prezzo finale di riparto corrispondente ai ricavi ottenuti dalla vendita del prodotto, depurati delle sole spese di gestione.

La domanda di concessione di contributo da parte degli interessati dovrà essere corredata di attestazione concernente:

a) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) l'avvenuta corresponsione ai soci o ai produttori agricoli degli importi come sopra determinati.

L'attestazione predetta sarà fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dagli enti o organi da esso designati, in conformità delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissate tutte le modalità che comunque concernono la concessione dei benefici ed in particolare quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni e delle domande degli interessati, alle occorrenti istruttorie nonchè ai necessari controlli.

È istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le categorie interessate nello specifico settore, per assicurare il migliore svolgimento delle campagne di produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro.

Fanno parte della commissione, presieduta dal Direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonchè un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

b) *identica.*

Identico.

Art. 3-bis.

Alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che hanno effettuato operazioni di ritiro di pomodoro dal mercato con l'osservanza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, è concesso, per le difficoltà dalle stesse incontrate nelle operazioni di trasporto e i conseguenti maggiori costi, un contributo di lire 600 per quintale di prodotto ritirato.

Art. 3-ter.

Sono concessi alle cooperative agricole e loro consorzi, nei limiti di una spesa di lire 1.000 milioni, contributi nella misura massima del 90 per cento delle spese di gestione sostenute per l'espletamento dell'attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissate tutte le modalità che comunque concernono la concessione dei benefici ed in particolare quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni e delle domande degli interessati, alle occorrenti istruttorie nonchè ai necessari controlli, ai quali possono essere chiamate a partecipare le organizzazioni dei produttori.

È istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le categorie interessate alla produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro allo scopo di stipulare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, accordi interprofessionali per la fissazione del prezzo di cessione del prodotto destinato alla trasformazione nonchè per la programmazione delle attività nel settore. Gli accordi stipulati entro la predetta data valgono per l'annata agraria successiva.

Fanno parte della commissione, presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato, gli assessori delle Regioni maggiormente rappresentative sul piano produttivo o loro delegati, i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sindacali di produttori agricoli, i rappresentanti delle industrie conserviere pubbliche, private e cooperative, nonchè un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

All'onere di lire 8.500 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975.

LEONE

MORO — MARCORÀ — ANDREOTTI —
COLOMBO — TOROS — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate.

Art. 5.

All'onere di lire 19 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Identico.

Art. 6.

Identico.